

4.1.1.1.

Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Regolamento tasse)

del 7 settembre 2006

Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto l'articolo 12 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)¹,

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento regola le tasse, percepite dal Segretariato generale della CDPE e dalla Commissione di ricorso, per le decisioni e per il disbrigo delle pratiche in relazione al riconoscimento retroattivo di diplomi d'insegnamento svizzeri e nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri^{2,3}.

¹ Accordo sul riconoscimento dei diplomi: Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1./RS 413.21

² Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.3.1.

³ Modifica del 15 gennaio 2014 entrata immediatamente in vigore

Art. 2 Tasse

¹L'importo delle tasse è il seguente:

1. ⁴	Tassa per il riconoscimento retroattivo di un diploma scolastico e professionale svizzero	CHF 150.--
2. ⁵	a. Tassa per l'esame di un diploma scolastico e professionale conseguito in uno Stato UE/AELS b. Tassa per l'esame di un diploma scolastico e professionale conseguito in Stati terzi	CHF 800.-- CHF 1'000.--
3.	Tassa per il rilascio di attestati a persone con un diploma scolastico o professionale svizzero che desiderano esercitare la professione all'estero	CHF 100.--
3 ^{bis} . ⁶	Tassa per la verifica dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio professionale nel quadro dell'obbligo per i prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali	CHF 200.--
4.	a. Decisioni della Commissione di ricorso in merito a diplomi scolastici o professionali esteri secondo il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri e in merito al riconoscimento a posteriori dei diplomi svizzeri ⁷ b. Qualora la procedura di ricorso, secondo la lettera a, richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere au-	CHF 1'000.--

⁴ Modifica dell'11 settembre 2014 entrata in vigore con valore retroattivo al 1° settembre 2014

⁵ Modifica dell'11 settembre 2014 entrata in vigore con valore retroattivo al 1° settembre 2014

⁶ Modifica dell'11 settembre 2014 entrata in vigore con valore retroattivo al 1° settembre 2014

⁷ Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

	mentata in modo adeguato, tuttavia al massimo di ⁸	CHF 2'000.--
5.	Rilascio di informazioni scritte che richiedono un importante dispendio di tempo	CHF 100.-- fino CHF 300.--

²Le tasse secondo la cifra 1, 2, 3 e 3^{bis} devono essere pagate in anticipo.⁹

³In caso di una procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un importo adeguato.

Art. 3 Rimessione delle tasse

L'autorità competente per la decisione può rimettere totalmente o parzialmente le tasse, quando nel caso singolo il pagamento non può essere ragionevolmente richiesto o quando altri motivi particolari lo giustificano.

Art. 4 Entrata in vigore

Il regolamento concernente le tasse entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Berna, 7 settembre 2006

In nome del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

⁸ Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

⁹ Modifica del 15 gennaio 2014 entrata immediatamente in vigore